

COMUNE DI AVIANO



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Titolo I - Principi generali, definizioni ed ambito di applicazione	4
Articolo 1 Finalità	4
Articolo 2 Oggetto	4
Articolo 3 Modalità di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche	4
Articolo 4 Commercio sulle aree pubbliche con posteggio	5
Articolo 5 Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.....	5
Articolo 6 Orari e svolgimento del Commercio in forma itinerante	6
Titolo II – Sistema autorizzatorio	6
Articolo 7 Domanda.....	6
Articolo 8 Segnalazione certificata di inizio attività.....	6
Articolo 9 Comunicazione	7
Articolo 10 Subingresso.....	7
Titolo III – Disposizioni generali relative al mercato	7
Articolo 11 Posteggi del mercato.....	7
Articolo 12 Periodi ed orari del mercato.....	8
Articolo 13 Circolazione e sosta nelle aree del mercato	8
Articolo 14 Caratteristiche dei banchi di vendita.....	9
Articolo 15 Obblighi e divieti	9
Articolo 16 Tipologie di posteggio	10
Articolo 17 Criteri di assegnazione dei posteggi	10
Articolo 18 Trasferimento del mercato	10
Articolo 19 Spostamento della data di svolgimento del mercato.....	11
Articolo 20 Mancata occupazione del posteggio	11
Articolo 21 Assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati.....	11
Articolo 22 Assenze per ferie, malattia e altro.....	12
Titolo IV – Produttori agricoli	12
Articolo 23 Produttori agricoli.....	12
Titolo V – Sanzioni	12

Articolo 24 Controlli.....	12
Articolo 25 Revoca e decadenza della concessione del posteggio.....	13
Articolo 26 Sanzioni	13
Articolo 27 Efficacia del regolamento	13

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 FINALITA'

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- garantire la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- garantire la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
- tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- valorizzare e salvaguardare il commercio sulle aree pubbliche;
- favorire la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture e alle esigenze igienico-sanitarie.

ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente regolamento è adottato in conformità della L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con i sopravvenuti D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e D.lgs. 6 agosto 2012 n. 147, e nel rispetto della L.R. 9 gennaio 2006 n. 1, e ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere di due tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione (autorizzazione di tipo A);
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (autorizzazione di tipo B, ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività-S.C.I.A.).

Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

L'autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 4 COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (autorizzazione di tipo A), al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

La concessione di posteggio all'interno del mercato ha durata 10 anni.

Per i posteggi divenuti disponibili o per i nuovi posteggi istituiti le selezioni per la concessione saranno effettuate due volte all'anno, rispettivamente nei periodi:

- dal 1 settembre dell'anno precedente al 28 febbraio dell'anno in corso: selezione entro il 31 marzo;
- dal 1 marzo al 31 agosto: selezione entro il 30 settembre.

La selezione avverrà secondo i criteri di priorità individuati dall'art. 17 del presente Regolamento.

Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino all'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della suindicata intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo.

Non è ammessa la concessione, l'affitto d'azienda, il comodato, o qualsiasi altra tipologia di atto e/o accordo tra privati e/o società tra cui anche il conferimento d'azienda che producano negli effetti pratici l'utilizzazione di più di due posteggi all'interno della stessa giornata di mercato.

Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento dei relativi oneri tributari.

L'autorizzazione non può essere rilasciata in favore di un soggetto che non sia in regola con l'assolvimento dei tributi in relazione a pregresse occupazioni.

ARTICOLO 5 COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ESCLUSIVAMENTE ITINERANTE

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.

A tal fine:

- le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; la sosta non può comunque eccedere 1 ora;
- allo scadere del tempo di sosta, è fatto obbligo di spostamento entro un raggio di almeno 500 metri dal punto stesso ed è fatto divieto di ritornare sul medesimo "punto" nelle due ore successive. Per "punto" si intende la superficie occupata durante la sosta;
- l'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 5 dicembre 2005 n. 29, per motivi di viabilità e ordine pubblico, il commercio in forma itinerante è permanentemente vietato nelle seguenti aree:

1. via Pordenone (area prospiciente la Base USAF);
2. via Pedemonte (fronte Area 1 e Area 2);
3. via Aeroporto (fronte area militare);
4. in Aviano capoluogo, durante lo svolgimento del mercato settimanale nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri dall'area del mercato stesso;
5. in ogni altra area pubblica o privata aperta al pubblico in caso di indicazione contraria da parte della P.L. per motivi di viabilità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei prodotti in forma itinerante.

ARTICOLO 6 ORARI E SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è esercitato dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Il Comandante della Polizia Locale, con ordinanza e per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, stabilisce limitazione allo svolgimento dell'attività di carattere temporaneo.

TITOLO II SISTEMA AUTORIZZATORIO

ARTICOLO 7 DOMANDA

Sono soggetti a domanda da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Aviano:

1. il rilascio di autorizzazione su posteggio;
2. la relativa concessione decennale di posteggio.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente entro il termine e con le modalità di presentazione stabilite nel bando di selezione di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Sono inoltre soggette a domanda:

- il rilascio dell'autorizzazione alla proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento;
- il rilascio dell'autorizzazione alla proroga del termine di attivazione delle attività disciplinate dal presente regolamento.

ARTICOLO 8 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

Sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Aviano:

1. i procedimenti di nuova apertura in forma itinerante;
2. il trasferimento dell'azienda in gestione o proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di commercio sulle aree pubbliche.

ARTICOLO 9 COMUNICAZIONE

Sono soggette a comunicazione da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive:

- la sospensione per un periodo superiore a 30 giorni delle attività disciplinate dal presente Regolamento;
- la riapertura delle attività al termine della sospensione;
- la cessazione.

Devono inoltre essere comunicati allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Aviano i seguenti eventi:

- variazione della residenza della ditta individuale;
- variazione della denominazione o della ragione sociale dell'impresa societaria;
- variazione della sede legale dell'impresa societaria;
- variazione del legale rappresentante;
- sostituzione dei soci che non abbiano la qualifica di legale rappresentante;
- variazione dei soggetti in possesso dei requisiti professionali;
- sostituzione momentanea del titolare.

ARTICOLO 10 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio delle attività commerciali.

Il trasferimento in godimento o proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda autorizzata comporta anche il trasferimento del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.

Sono vietati il trasferimento dell'attività di uno o più settori merceologici posseduti o il cambio di destinazione del posteggio concesso.

Nell'atto di cessione/trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 1346 del Codice Civile, deve essere chiaramente indicato da che cosa è costituita l'azienda e quali sono i beni che non sono trasferiti, poiché la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

TITOLO III

DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE AL MERCATO

ARTICOLO 11 POSTEGGI DEL MERCATO

Il presente Regolamento stabilisce l'ampiezza complessiva dell'area destinata al mercato, il numero, le modalità di assegnazione dei posteggi e la superficie degli stessi, singolarmente considerati e nel complesso.

La planimetria del mercato settimanale con l'indicazione dell'area destinata al mercato, la localizzazione e le dimensioni dei singoli posteggi costituisce l'allegato A) al presente Regolamento

di cui è parte integrante e sostanziale.

Nella redazione della planimetria sono determinate le tipologie merceologiche dei posteggi e gli stessi sono dislocati secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte e sulla base della superficie dei posteggi medesimi.

Le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse e le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa.

L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella assegnata (compresa proiezione tenda o struttura fissa). In caso di inottemperanza, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

In particolare, qualora le caratteristiche urbane ed ambientali di un'area non permettano l'individuazione di posteggi di superficie rilevante o l'installazione di strutture di elevata altezza o l'accesso alla stessa con mezzi pesanti, saranno ammessi ad occupare quell'area esclusivamente gli operatori con strutture mobili di dimensioni e peso compatibili con le caratteristiche dei posteggi.

I posteggi destinati alla vendita / somministrazione di prodotti alimentari devono essere individuati in zone che non presentino problematiche di inquinamento atmosferico, vicine ai punti di allaccio agli impianti elettrici, alla rete idrica ed allo scarico della fognatura e il più possibile in zone ombreggiate.

Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente.

ARTICOLO 12 PERIODI ED ORARI DEL MERCATO

Lo svolgimento dell'attività di mercato nel Comune di Aviano si effettua il martedì.

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, non è consentita l'effettuazione del mercato straordinario e lo stesso mercato è svolto nella precedente giornata non festiva.

In deroga alla presente disposizione, il mercato straordinario può essere autorizzato dal Funzionario Responsabile competente per materia su proposta presentata per iscritto dal almeno il 50% degli operatori del mercato. La proposta deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria del mercato.

L'orario delle attività di che trattasi è determinato con provvedimento del Funzionario Responsabile competente per materia, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali e comunali, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 29/05.

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato devono essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 7.00 alle ore 8.00;
- orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 13.30. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico. I rifiuti prodotti dovranno essere suddivisi secondo la loro tipologia e depositati in modo ordinato e in sicurezza in un angolo del posto assegnato in base alle disposizioni regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 13 CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLE AREE DI MERCATO

E' consentito fino alle ore 8.00 l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purchè l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato.

Ai soli residenti, dalle ore 7.00 alle ore 7.30, all'interno dell'area mercato è consentito il transito in uscita con veicoli a motore che dovranno procedere a velocità ridotta ed usando la massima prudenza e nel rispetto di persone e cose.

Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine. E' altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree e ciò espressamente destinate.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della Polizia Locale e scortati dalla stessa, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Deve altresì essere agevolato dagli operatori già presenti il passaggio degli spuntisti che dopo le ore 8.00 vadano ad occupare i posteggi temporaneamente a loro assegnati.

ARTICOLO 14 CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

Le merci in vendita non devono in nessun caso fuoriuscire o essere collocate al di fuori del perimetro del posteggio concesso.

Il tendone a copertura del banco deve essere collocato ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20 con divieto di appendere le merci oltre la linea di banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

L'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture, in modo da evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento al suolo. Le strutture non devono essere ancorate con sistemi infissi al suolo o appoggiate lateralmente a proprietà pubbliche o private.

Fatto salvo quanto già previsto dalle norme igienico – sanitarie, i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI E DIVIETI

Gli operatori del mercato dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- esibire i documenti autorizzativi in originale all'autorità che ne fa richiesta;
- rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati (prodotti alimentari/non alimentari);
- occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità; l'allontanamento dal mercato è consentito previo assenso della Polizia Locale. Il posteggio non dovrà mai essere lasciato incustodito;
- esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora ciò non sia possibile, il veicolo dovrà essere parcheggiato in altro luogo indicato dalla Polizia Locale.

E' vietato:

- l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi di diffusione sonora entro il limite prescritto dalla normativa vigente in modo da non arrecare disturbo;
- consentire a persone estranee all'attività di vendita di stazionare dietro il banco o all'interno del veicolo adibito alla vendita;
- danneggiare o alterare il suolo occupato infiggendo paletti o punte;
- tenere in deposito o in esposizione materiali nocivi o pericolosi;
- vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi;
- vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad eccezione di quelle poste in vendita in

recipienti chiusi secondo le prescrizioni dell'articolo 176 del R.D. 16 maggio 1940 n. 635.

ARTICOLO 16 TIPOLOGIE DI POSTEGGIO

Le tipologie di settore dei posteggi per i mercati comunali sono le seguenti:

- generi alimentari;
- generi non alimentari.

ARTICOLO 17 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Nel caso di posteggi vacanti nel mercato, l'ufficio comunale competente rilascia l'autorizzazione con posteggio a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

L'assegnazione del posteggio avviene in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
 - c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione d'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - d) commercializzazione di prodotti tipici locali;
 - e) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
 - f) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;
 - g) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

ARTICOLO 18 TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Nel caso di trasferimento del mercato in altra sede, si procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari. La riassegnazione dei posteggi avviene mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie tale da poter essere utilizzata anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata.

Il trasferimento e la riorganizzazione del mercato vengono stabiliti con una deliberazione di Consiglio Comunale.

E' fatta salva la possibilità per gli operatori di procedere allo scambio dei posteggi

rispettivamente assegnati, anche di diverse superfici purchè appartenenti al medesimo settore merceologico e compatibilmente con gli spazi disponibili. La domanda di scambio del posteggio dovrà essere inviata con firma congiunta all'Ufficio Commercio e Licenze che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Tale atto di spostamento sarà considerato definitivo e nessuno potrà avanzare ulteriori richieste di modifiche di stato di ripristino della situazione precedente.

Il trasferimento temporaneo del mercato o di parte di esso a causa di motivi di interesse pubblico, quali la sicurezza pubblica o l'indisponibilità dell'area per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, viene stabilito con determinazione del Comandante della Polizia Locale.

Dell'inizio del procedimento di trasferimento definitivo del mercato deve essere data comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 19 SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

La data di effettuazione del mercato può essere variata in via temporanea per motivi di pubblico interesse. La data di effettivo svolgimento del mercato è individuata con determinazione del Funzionario Responsabile competente per materia e comunicata agli operatori del commercio sulle aree pubbliche e alle associazioni di categoria con ragionevole anticipo.

ARTICOLO 20 MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore assegnatario del posteggio che non lo occupi entro le ore 8.00 è considerato assente, salvo giustificato motivo (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso impedimento altro).

Le assenze determinate da condizioni atmosferiche avverse non sono considerate tali nel caso in cui le condizioni atmosferiche abbiano causato l'assenza di più della metà degli operatori sulle aree pubbliche.

ARTICOLO 21 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI O NON ASSEGNATI

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati secondo le modalità previste dal Regolamento è effettuata giornalmente tra titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche appartenenti al medesimo settore merceologico, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze risultanti dalla graduatoria predisposta dal Comune.

In caso di parità di presenze, come secondo criterio, si procede a sorteggio.

Sono utilmente conteggiate per la graduatoria le presenze dei seguenti soggetti: titolare dell'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, collaboratore familiare, preposto, dipendente, lavoratore occasionale, associato in partecipazione agli utili, in ogni caso muniti dell'autorizzazione e, qualora persona diversa dal titolare, della delega di quest'ultimo.

Non possono in nessun caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

Responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi è la Polizia Locale.

La spunta viene effettuata una volta sola nella stessa giornata e non deve includere in alcun caso operatori che non fossero presenti all'inizio dell'orario di vendita o non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.

ARTICOLO 22

ASSENZE PER FERIE, MALATTIA E ALTRO

Le assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie devono essere comunicate al Comune con le seguenti modalità:

- malattia, gravidanza e maternità: invio del certificato medico entro 7 giorni dal primo giorno di assenza; i casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche
- servizio militare: invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio almeno 7 giorni prima del primo giorno di assenza;
- ferie: invio della comunicazione di assenza per ferie almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse.

L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati e/o posticipati e/o straordinari non è considerata assenza.

TITOLO IV

PRODUTTORI AGRICOLI

ARTICOLO 23

PRODUTTORI AGRICOLI

E' imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del c.c, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

All'interno del mercato è riservata agli imprenditori agricoli un'area di mq. 100.

L'assegnazione dei posteggi nell'area riservata ai produttori agricoli per la vendita dei loro prodotti viene effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare coloro che sono in possesso di documentazione probante la loro condizione di produttori agricoli.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

TITOLO IV

SANZIONI

ARTICOLO 24

CONTROLLI

La sorveglianza del mercato ed in controlli sono effettuati dal Comando di Polizia Locale.

E' fatto obbligo all' esercente di ottemperare immediatamente a quanto disposto anche verbalmente dal personale di Polizia Locale e inerente direttamente o comunque riconducibile all'attività di commercio sulle aree pubbliche (a titolo esemplificativo: collocamento in posteggio diverso per esigenze di accorpamento e/o continuità del mercato; spostamento o chiusura dell'attività per ragioni di pubblica incolumità etc.)

Presso il Comando della Polizia Locale e presso l'ufficio Commercio e Licenze viene conservata una planimetria dell'area di mercato (allegato A) al presente Regolamento) con evidenziati i vari posteggi, disponibile per la consultazione da parte del pubblico.

ARTICOLO 25

REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione stessa per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla L.R. 29/05, incluso:

- il mancato rispetto dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i rifiuti prodotti;
- il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

Per anno solare, si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo, né delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia, purché documentate, entro il termine di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di giorni 30.

Il Funzionario Responsabile o suo delegato può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

- ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
- particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza, o per turbativa;
- per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
- per aver tenuto un comportamento contrario alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

La sospensione dell'uso del posteggio è valida per una durata massima di 12 mesi dall'avvenuta comunicazione scritta.

ARTICOLO 26

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con le sanzioni di cui all'art. 81 della L.R. 29/05, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione. Le sanzioni di cui all'art. 81 summenzionato sono ridotte, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, del 50% del minimo e massimo.

Per quanto non previsto dalla normativa nazionale e regionale, ogni altra violazione del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 27

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento il precedente Regolamento sul mercato settimanale e i provvedimenti collegati sono abrogati.

